

ISTRUZIONE PER LE TELECOMUNICAZIONI

IN USO SULLA INFRASTRUTTURA
DI FERROVIE DEL SUD EST

Edizione 2024

Emesso con Foglio Disposizioni
BUEI.FD.2024.56

Data	Motivo	Redatto	Verificato	Approvato	Autorizzato
Data dell'autorizzazione	Riordino normativo	GdL Rif. nomina prot.: FSE- BUEI\P\ 2024001139	Verifica tecnica SIC CIR Verifica SGS RSGS	ITS	BUEI

Cronologia delle revisioni precedenti

p.m.

REGISTRAZIONE DEGLI AGGIORNAMENTI

	Estremi	Data di entrata in vigore
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		

INDICE

Art.	1	Apparecchiature per le telecomunicazioni	pag.	5
»	2	Norme generali relative alle comunicazioni ferroviarie	»	5
»	3	Dispacci e notizie	»	6
»	4	Inoltro dei dispacci	»	6
»	5	Documenti relativi alle telecomunicazioni	»	7
»	6	Disposizioni relative ai protocolli	»	8
	I	– Mod. M. 240-r	»	8
	II	– Mod. M. 240 VL	»	10
»	7	Norme particolari riguardanti la trasmissione dei dispacci di movimento	»	12
»	8	Annullamento dei dispacci	»	14

Art. 9	Posti telefonici lungo la linea	pag.	14
»	10 Casi d'impedimento alle comunicazioni e guasti telefonici	»	14
»	11 Riservatezza delle telecomunicazioni	»	15
»	12 Conservazione dei documenti	»	15
»	13 Norme di esercizio per il collegamento via radio terra-treno, bordo-bordo e terra-terra (telefonia mobile)	»	16
»	14 Segnale d'allarme	»	23
»	15 Circuiti telefonici selettivi	»	23
FAC-SIMILE DEI PROTOCOLLI		»	25
Mod. M. 240-r		»	26
Mod. M. 240 VL		»	27

ISTRUZIONE PER LE TELECOMUNICAZIONI

Articolo 1

Apparecchiature per le telecomunicazioni

1. Per lo scambio delle comunicazioni relative alla circolazione dei treni o necessarie in situazioni contingenti, possono essere utilizzate le seguenti apparecchiature:

- telefoni fissi;
- telefoni cellulari (GSM e GSM – R);

2. Non è consentito l'uso di tali apparecchiature per comunicazioni non giustificate da esigenze del servizio ferroviario.

3. Per lo scambio delle comunicazioni, BUEI può prevedere l'impiego di altre particolari attrezzature diverse da quelle di cui al comma 1, previa emanazione di specifiche norme.

Art. 2

Norme generali relative alle comunicazioni ferroviarie

1. Oltre a quanto previsto specificamente nel Regolamento per la circolazione dei treni in uso sulla Infrastruttura di Ferrovie del Sud Est (RCT) e negli altri testi normativi, le comunicazioni riguardanti il servizio ferroviario sono soggette alle disposizioni contenute nella presente Istruzione.

2. Per iniziare una conversazione, l'operatore chiamato con telefono fisso o con telefono cellulare, deve rispondere: "PRONTO ... (specificando la sua funzione) DEL/DI ... (specificando la località o il treno)". L'operatore chiamante, se il corrispondente è quello chiamato, si annuncerà in maniera analoga, dando inizio alla conversazione.

Art. 3

Dispacci e notizie

1. Per dispacci s'intendono tutte quelle comunicazioni firmate, registrate per iscritto e trasmesse secondo le modalità previste dalla presente Istruzione.

2. Sono denominati *dispacci di movimento* le comunicazioni scambiate per la circolazione dei treni; sono denominati *dispacci di servizio* le comunicazioni scambiate per motivi diversi.

3. I dispacci devono essere compilati con chiarezza, precisione e firmati.

4. I dispacci sono composti da: preambolo, indirizzo, testo, numero, firma e ora di trasmissione. Il mittente è tenuto a trasmettere il dispaccio insieme con gli estremi di registrazione. Il preambolo comprende le seguenti indicazioni: posto ricevente, posto mittente e data di presentazione del dispaccio (*giorno, ora e minuti*).

5. p.m.

6. Per notizie si intendono tutte le altre comunicazioni telefoniche non aventi forma di dispaccio; esse riguardano quelle informazioni sulla marcia dei treni e sul servizio in genere per le quali non è prescritta l'emissione di apposito dispaccio.

Art. 4

Inoltro dei dispacci

1. I dispacci debbono essere trasmessi direttamente al posto destinatario.

2. In via eccezionale, quando il collegamento diretto sia reso difficoltoso per le condizioni della linea, un dispaccio può essere comunicato ad un altro posto perché lo ritrasmetta al destinatario.

Art. 5

Documenti relativi alle telecomunicazioni

1. I documenti utilizzati per lo scambio dei dispacci, denominati protocolli, sono i seguenti:

- **mod. M.240-r** - utilizzato per la corrispondenza telefonica (**Allegato 1**):
 - fra Dirigenti Movimento (DM)
 - fra Dirigenti Movimento (DM) e i Dirigenti Centrali Operativi (DCO);
 - fra RdC e Dirigente Centrale Coordinatore Movimento (DCCM);
 - fra RdC e personale dei treni/manutenzione
 - fra gli Agenti di Manutenzione (AM);
 - o per ogni comunicazione inerente la sicurezza di esercizio ferroviario.
- **mod. M. 240-VL** - utilizzato dai DM nei casi di circolazione in regime di blocco telefonico (**Allegato 3**).

2. BUEI può prevedere l'adozione di altri protocolli, previa emanazione di specifiche norme.

Art. 6

Disposizioni relative ai protocolli

1. Per i protocolli recanti testi prestampati, oltre alle norme contenute nella presente Istruzione, devono essere osservate le disposizioni di utilizzazione che compaiono sui protocolli stessi.

2. La numerazione dei dispacci è progressiva e mensile. La data, quando non diversamente specificato, deve essere apposta solo nei giorni di effettiva utilizzazione del protocollo; quando la data di utilizzazione non coincide con quella della pagina del protocollo, al momento dell'uso la data stessa deve essere apposta al centro della prima riga disponibile.

I - Mod. M.240-r

1. Il protocollo M.240-r viene utilizzato per la registrazione dei dispacci di movimento e per lo scambio della corrispondenza telefonica fra DM e fra questi ed i DCO nonché fra RdC e personale dei treni, personale di manutenzione, personale abilitato GC. All'occorrenza detto protocollo può essere utilizzato anche per la registrazione dei dispacci di servizio.

2. Prima di mettere in uso il protocollo, il DM/DCO o altro Agente deve contarne i fogli, per constatare che il loro numero corrisponda a quello indicato sulla copertina ed assicurarsi che i fogli stessi siano fra loro rilegati. In segno della verifica effettuata, lo stesso agente apporrà la propria firma sulla copertina del protocollo, da completare con le indicazioni richieste dallo stampato.

2Bis. Per l'uso di detto protocollo:

- nella prima e nella seconda finca si indicano rispettivamente le ore ed i minuti di trasmissione del dispaccio;
- nella terza finca devono essere riportati il numero progressivo mensile del protocollo ed un numero saltuario di due cifre

della serie da 01 a 99 attribuito al dispaccio in partenza; il numero saltuario viene assegnato di volta in volta dall'agente interessato, così da costituire un numero, sotto forma di frazione, che vale come numero di controllo, da trasmettere al posto corrispondente;

- nella quarta finca si scrive il testo del dispaccio seguito dalla firma;
- nella quinta finca si espone il numero indicato dal posto ricevente dopo la ripetizione del dispaccio;
- nella sesta e settima finca si indicano rispettivamente, le ore ed i minuti di ricevimento del dispaccio;
- nell'ottava finca si espone la sigla del posto corrispondente.

3. Non dovrà essere messo in uso un protocollo con un numero di fogli differente da quello indicato sulla copertina. È rigorosamente vietato alterare i protocolli togliendovi dei fogli o eseguendovi cancellature; in caso di errore si cancellerà la parte errata tirandovi sopra una riga in modo che sia sempre leggibile il testo cancellato.

4. I dispacci devono esservi scritti a penna, in ordine cronologico di trasmissione o di ricevimento e senza lasciare righe in bianco.

Il numero del dispaccio viene scritto nell'apposita finca e la firma del dirigente subito dopo il testo senza lasciare spazi in bianco.

Nella trasmissione il numero del dispaccio deve essere intercalato fra il testo e la firma del dirigente.

5. Per la compilazione dei moduli che rechino formule prestampate, si dovranno seguire le formule stampate nella testata di ogni pagina, da completare nelle rispettive colonne.

6. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, relative al protocollo M.240-r, valgono anche per il protocollo, M.240-VL.

II - Mod. M.240-VL

1. Per la registrazione dei dispacci di richiesta e di concessione di via libera, viene usato il protocollo di circolazione M.240-VL che porta stampata la parte invariabile delle formule relative, ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento per la circolazione dei treni in uso sulla Infrastruttura ferroviaria di Ferrovie del Sud Est.

2. Nel secondo quadro di tale protocollo è stampato su ciascuna riga un numero di due cifre denominato *numero di codice*.

Tali numeri sono saltuari e differiscono da protocollo a protocollo.

Il dirigente che concede la via libera deve completare il numero di codice con altre due cifre, pure saltuarie, da scriversi al momento della trasmissione a seguito di quelle stampate. Ne risulterà così un numero di quattro cifre, che sarà quello da assegnarsi al dispaccio di via libera.

I dispacci di richiesta di via libera non sono numerati, ma richiedono il numero di controllo del ricevente.

3. Quando la richiesta o la concessione della via libera, debbano essere completate con altre indicazioni, si devono utilizzare due righe successive delle relative colonne, annullando il numero di

codice in corrispondenza della prima riga ed assumendo quindi come numero del dispaccio quello della seconda riga.

III - p.m.

Art. 7

Norme particolari riguardanti la trasmissione dei dispacci di movimento

1. La trasmissione dei dispacci deve essere fatta lentamente e chiaramente, in modo che il ricevente possa trascriverli parola per parola mentre li riceve. I numeri dei treni devono essere sempre enunciati a cifre separate (es.: sette, cinque, tre) e trascritti in cifre.

2. Il ricevente, a trasmissione ultimata, deve effettuare sempre il collazionamento del dispaccio, ripetendolo per intero ed indicando per ultimo il numero che esso è venuto ad assumere nel suo protocollo (numero di controllo). Il trasmittente trascrive tale numero nell'apposita finca del protocollo, in corrispondenza al primo rigo occupato dal dispaccio, a conferma della avvenuta trasmissione.

3. Se il dispaccio è diretto a più destinazioni, i vari numeri di controllo devono essere trascritti sempre nella suddetta finca, uno sotto l'altro, ed ognuno preceduto dalla sigla della stazione cui si riferisce, annullando, se necessario, le righe corrispondenti che non risultassero occupate dal testo del dispaccio stesso.

4. Occorrendo trasmettere contemporaneamente a più destinatari lo stesso dispaccio, qualora l'intero contenuto interessi tutti i destinatari, la stazione trasmittente dovrà preavvisare ciascun ricevente con la parola *circolare*, da trasmettersi appena ricevuta la risposta al segnale di chiamata. In tal caso, nel preambolo, con riferimento alla destinazione si apporrà la sigla "CC".

5. Di regola, per la trasmissione di un dispaccio di movimento interessante più stazioni contigue, devono essere adottate le seguenti modalità:

- la stazione che emette il dispaccio lo trasmette alla successiva stazione abilitata e alla stazione ultima interessata dal dispaccio;

- ognuna delle stazioni intermedie ritrasmette il dispaccio alla successiva stazione abilitata, che non sia l'ultima interessata dal dispaccio.

Se il dispaccio deve essere esteso oltre una stazione capotronco, questa deve considerarsi come mittente del dispaccio stesso per l'ulteriore proseguimento.

Per quanto riguarda i dispacci di precedenza, successione, effettuazione o soppressione di treni, si adotteranno le modalità di trasmissione specificamente indicate dal RCT.

6. p.m.

7. Quando per le caratteristiche d'inserimento e di servizio dei posti interessati, l'operatore di un posto possa facilmente individuare la progressione dei numeri dei dispacci di un corrispondente (ad es.: due soli posti inseriti su un circuito telefonico che scambiano dispacci con un posto centrale, o casi analoghi), l'agente interessato deve assegnare di volta in volta a ciascun dispaccio scambiato sul protocollo mod. M.240-r, oltre al numero progressivo del protocollo, un numero saltuario di due cifre della serie da 01 a 99, esponendo tutti i numeri sotto forma di frazione (es. 381/23).

La suddetta procedura deve essere sempre seguita per i dispacci di accettazione d'incrocio.

8. p.m.

9. Nei dispacci di richiesta e di concessione di via libera telefonica, in riferimento al preambolo, sul protocollo dell'ufficio trasmittente viene trascritta solo la sigla della stazione destinataria e nel protocollo dell'ufficio ricevente solo la sigla della stazione di provenienza.

Art. 8

Annullamento dei dispacci

1. Un dispaccio può essere annullato anche se ne fosse già in corso la trasmissione, purché il mittente apponga in calce al dispaccio stesso la dichiarazione di annullamento debitamente firmata. Se il dispaccio è già stato trasmesso, deve essere emesso il relativo dispaccio di annullamento. Una volta notificato agli agenti, un dispaccio o protocollo non può essere modificato, bensì, ove necessario, occorre annullarlo o integrarlo da successive ulteriori prescrizioni. Per l'annullamento dei dispacci di via libera telefonica, devono essere osservate le norme previste dall'allegato 2 del RCT.

Art. 9

Posti telefonici lungo la linea

1. Lungo la linea possono essere installati posti telefonici distinti con l'indicazione della progressiva chilometrica del punto presso il quale si trovano.

Art. 10

Casi d'impedimento alle comunicazioni e guasti telefonici

1. Qualora non sia possibile la trasmissione di un dispaccio o la comunicazione tra due posti a causa di interruzione dei circuiti o guasto degli apparati telefonici, il personale interessato potrà utilizzare altri telefoni o avvalersi di ogni più conveniente altro mezzo di comunicazione.

2. Verificandosi un guasto nelle comunicazioni telefoniche, il personale interessato dovrà avvisare il personale della manutenzione.

Art. 11

Riservatezza delle telecomunicazioni

1. Tutto il personale è tenuto a conservare il segreto non soltanto sul contenuto, ma anche sull'esistenza, provenienza e destinazione dei dispacci.

2. Possono prendere conoscenza della corrispondenza telefonica soltanto i dipendenti ai quali ciò occorra per ragioni di servizio.

Art. 12

Conservazione dei documenti

1. I protocolli di cui all'art. 5, devono essere usati fino ad esaurimento. Si fa eccezione per i protocolli in uso alla fine dell'anno che vanno sostituiti indipendentemente dallo stato di utilizzazione.

2. I suddetti protocolli devono essere custoditi presso ciascun impianto per la durata di 10 anni, oltre quello di utilizzazione, raggruppati in ordine di data.

Art. 13

Norme di esercizio per il collegamento via radio terra-treno, bordo-bordo e terra-terra (telefonia mobile)

I - NORME GENERALI PER L'USO DELLA TELEFONIA MOBILE

1. Le apparecchiature per il collegamento via radio terra-treno e bordo-bordo (telefoni cellulari), possono essere utilizzate dal personale dei treni per lo scambio delle comunicazioni, registrate o non, previste dalle norme vigenti o necessarie in situazioni contingenti.

2. Le comunicazioni possono essere effettuate tramite le apparecchiature in questione purché siano intellegibili. Per iniziare una conversazione, l'agente chiamato deve rispondere "PRONTO ... (*specificare funzione dell'agente*) DEL/DI ... (*specificare il treno o la località*)". L'agente chiamante, verificata la corretta identità dell'agente chiamato, si annuncerà in maniera analoga dando inizio alla conversazione.

3. Le comunicazioni scritte devono essere ricevute e trasmesse a treno fermo. Esse possono essere ricevute e trasmesse direttamente dal personale del treno interessato utilizzando i normali moduli in dotazione o predisposti allo scopo. In questi casi, il numero progressivo del modulo utilizzato ed il numero saltuario che deve essere sempre aggiunto, assumono il significato di numero del dispaccio per chi trasmette e di numero di controllo per chi riceve. Il dispaccio non potrà essere considerato regolarmente trasmesso finché non siano stati completati il collazionamento e la ricezione del numero di controllo.

4. Le comunicazioni verbali ricevute e trasmesse dall'agente di condotta, quando impegnato nella guida, devono, salvo l'impiego di dispositivi "viva voce" o necessità improvvisate legate ad esigenze di sicurezza (segnalazione allarmi, ecc.), avvenire a treno fermo.

5. Per l'effettuazione delle comunicazioni, l'agente di condotta può, all'occorrenza, avvalersi dell'apparecchiatura radiotelefonica in dotazione al capotreno e viceversa.

6. Restano invariati gli obblighi degli agenti previsti dalla normativa vigente ai fini dello scambio delle comunicazioni.

7. Le norme tecniche e le specifiche modalità d'impiego delle apparecchiature in questione sono disciplinati nei Manuali operativi delle apparecchiature stesse.

II - NORME PER L'USO DELLA TELEFONIA MOBILE GSM-R

1. PREMESSA

Sull'infrastruttura gestita da Ferrovie del Sud Est, non è presente la rete radiomobile GSM-R. Pertanto, le comunicazioni terra-treno sono effettuate, di norma, tramite l'uso delle SIM GSM-R e dei relativi apparecchi in dotazione non GSM-R, utilizzando i numeri funzionali che identificano in maniera univoca:

- Regolatori della Circolazione (DM stazione / DCO di giurisdizione);
- Personale dei Treni (Agenti di Condotta e di Accompagnamento);
- DOTE.

L'elenco dei numeri telefonici dei DCO/DCCM/DM/DOTE, OPIM, Assistente GC, sono riportati nell'Orario Generale di Servizio.

2. UTENTI GSM-R

Tutti gli agenti muniti di SIM GSM-R e apparato mobile non GSM-R sono da considerarsi utenti GSM-R.

L'identificativo telefonico degli utenti della rete GSM-R è costruito sulla base delle regole previste dal Piano di Numerazione standardizzato a livello europeo.

Il prefisso telefonico nazionale della rete GSM-R è il numero 313.

Le chiamate tra utenti della rete GSM-R possono essere effettuate senza digitazione del prefisso di rete.

Le tipologie di utenti GSM-R possono essere identificate come:

- personale dei treni (Agente di condotta: AdC e Personale di accompagnamento: PdA);
- personale della circolazione (DCO, DCCM, OPIM, DM, Assistente GC);
- personale della manovra;
- personale della manutenzione (DOTE);

3. NUMERO FUNZIONALE

Il numero funzionale è il numero telefonico che identifica in maniera univoca l'identità e il ruolo del personale della circolazione, del personale dei treni e del personale della manutenzione.

Il numero funzionale è composto:

- da una prima parte che indica il tipo di chiamata (es.: verso personale dei treni, della circolazione, della manovra);
- da una parte centrale che indica l'identificativo dell'agente (es.: numero del treno, identificativo di una località di servizio, ecc.);
- da una parte finale che indica il ruolo svolto dall'agente (es.: agente di condotta, capotreno, DM, DCO, DOTE, ecc.).

Il Regolatore della Circolazione, il DOTE o altra utenza GSM-R di servizio (Postazioni di Coordinamento), per effettuare una chiamata al personale del treno, dovrà utilizzare il dispositivo dotato di SIM GSM-R e comporre il seguente numero:

- **2 xxxxx 01** per chiamare il **Macchinista n° 1**;
- **2 xxxxx 02** per chiamare il **Macchinista n° 2**;
- **2 xxxxx 10** per chiamare il **Capotreno**;

dove le "xxxxx" rappresentano le 5 cifre del **numero treno**.

Ad esempio, per generare una chiamata verso l'agente di condotta del treno 456, si dovrà digitare il numero **2 00456 01**

2	(tipo di chiamata "verso treno")
00456	(numero identificativo, ovvero numero del treno preceduto da zeri di riempimento fino a 5 cifre)
01	(codice funzionale dell'agente chiamato: agente di condotta).

Per i treni supplementari, per l'associazione a numero funzionale e per le relative chiamate ad essi dirette, dovranno essere

adottate le stesse procedure previste per i treni ordinari utilizzando un numero identificativo del treno a 6 cifre e lasciando invariati, per tutti i tipi di treno, i codici funzionali degli agenti:

Treno supplementare	Prima cifra del numero treno a 6 cifre
Ante	1
Bis	2
Ter	3
Quater	4

Ad esempio, per generare una chiamata verso l'agente di condotta del treno 456 bis, si dovrà digitare il numero **2 200456 01**.

L'associazione da parte degli agenti a numero funzionale può essere temporanea o permanente.

I DM, DCO, DOTE ed in generale tutte le funzioni di impianti fissi, devono essere associati in maniera permanente ad un numero funzionale, che fa riferimento al posto fisso dove gli stessi svolgono il servizio.

Il personale dei treni, all'inizio del servizio di condotta e di accompagnamento, deve effettuare associazioni in maniera temporanea ad un numero funzionale che fa riferimento al treno in cui svolge il servizio stesso. Al termine del servizio tali agenti devono disassociarsi dal numero funzionale di riferimento. Durante il servizio di condotta e di accompagnamento non è consentito al personale dei treni di disassociarsi, anche solo temporaneamente, dal numero funzionale.

Con il ricorso al numero funzionale gli agenti possono effettuare chiamate verso altri agenti associati anche quando di questi è noto solo il servizio svolto (località, numero treno) e non il numero di rete.

Le Imprese Ferroviarie devono utilizzare il servizio di associazione a numero funzionale esclusivamente per i treni con tracce assegnate da RFI.

4. DOTAZIONI TELEFONICHE

PERSONALE CHE OPERA A TERRA

Per il personale che svolge servizio nei posti fissi o a terra (DCO, DCCM, DM, DOTE, OPIM, Assistente GC, manovratori), la dotazione telefonica prevista è costituita da uno o più terminali telefonici non GSM-R, a disposizione degli agenti che svolgono servizio nel posto.

Gli agenti di detti posti avranno cura di lasciare in consegna agli agenti subentranti i terminali telefonici in dotazione.

PERSONALE CHE OPERA A BORDO

Esclusivamente sulle linee esercitate in CTC\DCO, il personale del Treno, dopo essersi associato al relativo numero funzionale, ha la possibilità di chiamare il RdC e il DOTE di giurisdizione selezionando i numeri brevi:

1200 per chiamare il **RdC di giurisdizione;**

1400 per chiamare il **DOTE.**

Per i treni dotati di CAB RADIO l'Agente di Condotta, dopo aver associato il CAB RADIO al numero treno, ha la possibilità di utilizzare i tasti predisposti per la chiamata diretta al RdC e al OTE di giurisdizione in luogo della selezione completa del numero funzionale.

Per le tratte in regime di dirigenza locale, il personale dei treni comunicherà con il RdC competente soltanto attraverso la selezione dei numeri funzionali corrispondenti (7xxxxxxx).

5. p.m.

III - p.m.

IV - p.m.

Art. 14

Segnale d'allarme

1. Qualsiasi dipendente che intenda, in caso di gravi eventi nella circolazione, avere la precedenza assoluta nell'uso del telefono, dovrà interrompere le comunicazioni eventualmente in corso con la formula: "STAZIONE (o altro impianto) DI ... URGENTE (profilo e nome del dipendente che fa la comunicazione)".

2. A tale annuncio tutte le comunicazioni in corso dovranno essere immediatamente sospese, in modo da consentire all'agente richiedente di effettuare la sua trasmissione, avvalendosi, ove sia possibile, del tasto di "chiamata generale".

Art. 15

Circuiti telefonici selettivi

1. Le linee ferroviarie possono essere dotate di impianti telefonici particolari che consentono collegamenti:

- per il controllo della circolazione da parte dei DCO, mediante apparecchiature a chiamata codificata;

- tra gruppi di stazioni consecutive, mediante apparecchiature telefoniche selettive intercomunicanti;
- di sussidio agli impianti di blocco.

2. I sistemi selettivi citati, consentono di realizzare l'interconnessione di tutti i telefoni distribuiti lungo una determinata tratta in modo che da ciascuno di essi sia possibile chiamarne qualunque altro; per tale motivo essi vengono detti intercomunicanti.

3. Al momento dell'uso dei telefoni selettivi, occorre assicurarsi che nessuna comunicazione sia in corso, per evitare disturbi alle comunicazioni già iniziate; anche quando non si senta alcuna comunicazione, si dovrà domandare: "*Libero?*", per avere la sicurezza che qualcuno non sia già in ascolto, in attesa di ricevere risposta.

FAC-SIMILE DEI PROTOCOLLI

Mod. M.240-r

Mod. M.240-VL

